



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SEGRETARIO COMUNALE

Determina del Responsabile del Servizio N. 30 del 28/10/2025

PROPOSTA N. 1626 del 27/10/2025

OGGETTO: Ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale Ordinario di Pescara pervenuto al Prot. n. 26.848 del 29.09.2025. Opposizione al decreto Ingiuntivo n. 2.504/2025. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio. CIG B8D1C30108.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2024, di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP – (documento unico di programmazione) 2025- 2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.2024, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 10 in data 14.02.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RILEVATO che, ai sensi della vigente Architettura organizzativa, modificata da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 09.02.2023 il Segretario Generale è investito della responsabilità dell'Ufficio "Cura del Contenzioso";

ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

PREMESSO che:

- in data 29.09.2025 perveniva, a mezzo Pec ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale Ordinario di Pescara, acclarato in pari data al protocollo comunale n. 26.848, con il quale BFF BANK S.p.a, per mezzo del proprio procuratore Avv. Paolo Bonalume, dopo aver premesso di voler ottenere una ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Cepagatti concernente i crediti oggetto di atti di cessione in proprio favore in relazione ai quali agisce quale creditrice in proprio, chiede il pagamento della somma complessiva di € 11.616,27 a titolo di interessi e crediti di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/2002 oltre interessi di mora e anatocistici e spese della procedura;
- al predetto ricorso è allegato il Decreto Ingiuntivo n. 2.504/2025 emesso dal Tribunale ordinario di Pescara in data 27.08.2025, con il quale si ingiunge al questo Comune di pagare a parte ricorrente:
 - o la somma di € 11.616,27;
 - o gli interessi come da domanda;
 - o le spese di procedura liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, Iva e cap come per legge;

e si avverte altresì la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione avanti al medesimo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, pena l'esecutività e definitività del decreto;

ATTESO che:

- con nota prot. n. 27.421 del 03.10.2025 il predetto ricorso è stato inviato a Mediass Spa, Broker assicurativo comunale, al fine di attivare la polizza assicurativa dell'Ente per responsabilità civile patrimoniale – colpa lieve che prevede anche l'assistenza legale;
- con nota prot. n. 27.414 del 03.10.2025, il Responsabile del Servizio Contenzioso ha richiesto al Responsabile del Servizio 1° Affari generali di effettuare una disamina dei fatti riportati nel ricorso in parola e di comunicare la sussistenza di elementi che rendano opportuno/necessario per il Comune di Cepagatti proporre opposizione al decreto ingiuntivo ed esplicitare difese/controdeduzioni nel giudizio intentato;
- con nota Prot. n. 27.806 in data 08.10.2025 il citato Responsabile ha rimesso specifica relazione dalla quale si evince che nessun debito permane a carico di questa Amministrazione nei confronti di BFF Bank S.p.a;

RILEVATO che nessun riscontro è ad oggi pervenuto dal Broker Mediass Spa circa l'assunzione a carico della Compagnia assicuratrice del Comune degli oneri di assistenza legale mentre nel contempo si sta avvicinando la data utile ai fini della proposizione dell'opposizione, in scadenza al prossimo 08 novembre 2025, e che pertanto questo Ente deve procedere in via autonoma alla propria difesa legale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 24.10.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è stabilito di proporre opposizione avanti il Tribunale Ordinario di Pescara, al Decreto Ingiuntivo acclarato al protocollo comunale n. 26.848 del 29.09.2025 e si è altresì autorizzato il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, a conferire incarico legale di patrocinio e difesa di questa Amministrazione nel medesimo giudizio;

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni in giudizio per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

CONSIDERATO che l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale in un procedimento giudiziario che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali;

RICHIAMATO l'articolo 56 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36 che testualmente prevede:

1. *Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:*

[...]

h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

[...]

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
[...]

ATTESO che l'articolo 13 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, che l'affidamento dei contratti esclusi, che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli nn. 1(risultato), 2 (fiducia) e 3 (accesso al mercato);

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti dispone di un elenco aperto di avvocati esterni cui conferire gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;

DATO ATTO che:

- lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere a mezzo nota PEC prot. n. 29.119 in data 22.10.2025 un preventivo di spesa per il patrocinio legale dell'ente nella procedura in parola all'Avv. Salvatore Mezzanotte, legale iscritto nell'elenco predisposto dal Comune e particolarmente qualificato per l'incarico in oggetto, richiedendo riscontro a vista in ragione dell'urgenza di presentare l'opposizione nei termini;
- con nota Pec pervenuta al Prot. n. 29.170 del 22.10.2025, successivamente integrata con nota Pec Prot. n. 29.496 del 27.10.2025, il predetto professionista ha trasmesso il proprio preventivo il quale contempla, per la rappresentanza e difesa del Comune, l'importo richiesto di € 5.077,00 oltre Cassa avvocati 4% , per un totale di € 5.280,08, oltre ad € 145,50 per il versamento del contributo unificato dovuto a fronte dell'opposizione;

RITENUTO dunque, di affidare in via diretta all' Avv. Salvatore Mezzanotte del Foro di Chieti l'incarico di patrocinio legale del Comune di Cepagatti nel procedimento di cui all'oggetto;

PRECISATO che l'importo predetto dovrà intendersi quale spesa massima comprensiva degli accessori di legge e delle spese vive, a finanziamento della intera prestazione professionale;

VISTE la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da Cassa Forense, le dichiarazioni relative all'insussistenza di conflitti di interesse e in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pervenute in uno al preventivo;

DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG B8D1C30108 da parte di Anac, ai sensi della delibera Anac n. 584 del 19.12.2023;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra:

Di conferire all'Avv. Salvatore Mezzanotte del Foro di Chieti l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa del Comune di Cepagatti nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2.504/2025 emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara su ricorso di BFF BANK S.p.a. e acclarato al Prot. comunale n. 26.848 del 29.09.2025, meglio specificato in premessa;

Di impegnare, per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale di cui sopra, a valere sull'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 5.425,58 oneri e spese (contributo unificato) inclusi;

Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito indicato:

- € 5.103,00 sul cap. 139/10 del Bilancio di previsione c.e.;
- € 322,58 sul Cap. 138/1 del Bilancio di previsione c.e.;

Di stipulare con l'Avv. Mezzanotte la convenzione di incarico secondo lo schema allegato;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2025;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed al relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di rendere noto a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott.ssa Stefania Pica;

Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse.

Avverso il presente atto è ammesso, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporre eventualmente entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventicinque il giorno _____ del mese di Ottobre

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 4, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso;

E

l'Avvocato Salvatore Mezzanotte, con studio in Chieti Via dei Sabelli n. 15, codice fiscale _____

Premesso:

- che il Comune di Cepagatti intende costituirsi avanti il Tribunale Ordinario di Pescara in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2.504/2025 emesso sul ricorso presentato da BFF BANK S.p.a. e acclarato al protocollo comunale n. 26.848 del 29.09.2025, con il quale si ingiunge al questo Comune di pagare a parte ricorrente:
 - o la somma di € 11.616,27;
 - o gli interessi come da domanda;
 - o le spese di procedura liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, Iva e cap come per legge;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 24.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di proporre l'opposizione di cui sopra, rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato *ad litem*;
- che con Determinazione del Segretario Generale n. _____ del _____ si procedeva alla individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nella persona dell'Avv. Salvatore Mezzanotte del Foro di Chieti;

- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per complessivi Euro 5. 425,28, di cui € 5.103,00 al capitolo 139/10 ed € 322,58 al cap. 138/1 della gestione in conto competenza del bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell'Ente con il n. 29.170/2025 e il n. 29.496/2025 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all' Avvocato Salvatore Mezzanotte l'incarico di patrocinare l'Ente e di costituirsi in opposizione nel giudizio richiamato in premessa.
- 2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.
In particolare la misura del compenso è stato previamente resa nota al Comune con il preventivo adeguato all'importanza dell' opera già assunto a prot. n. 29.170 del 22.10.2025 e n. 29.496 del 27.10.2025, e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita, salvo quanto previsto al successivo punto 8).
- 3) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, qualora l'importo liquidato dal Giudice sia maggiore di quello preventivato e impegnato, il Comune corrisponderà la differenza solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza potrà essere corrisposta dal Comune nel limite dell'impegno di spesa assunto. In caso di vittoria della controparte, al legale nominato verrà corrisposto un compenso pari alla minor somma fra il preventivo presentato e l'importo liquidato in sentenza in favore della controparte. In caso di compensazione delle spese, sarà corrisposto l'importo preventivato.
- 4) Nel caso di difesa affidata per controversia di valore indeterminato, si applicano le medesime previsioni di cui al precedente art. 3.
- 5) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà in base al preventivo presentato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2) del presente disciplinare.
Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: B8D1C30108.
- 6) Il Comune di regola non corrisponde acconti, salvo il caso di richieste debitamente motivate dal professionista.
- 7) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile

all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli eventuali acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, o si rendano necessarie prestazioni aggiuntive, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

9) L' avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15) Il legale si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti.

16) Il legale si obbliga a comunicare al Responsabile dell'Anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

19) Il legale nominato è assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con polizza _____ n. _____ a copertura degli eventuali danni provocati nell'esercizio professionale.

20) Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 informa il legale - che ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

21) La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CEPAGATTI
PROFESSIONISTA

IL

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

COMUNE DI CEPAGATTI
PROFESSIONISTA

IL

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1626 del 27/10/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PICA STEFANIA in data 28/10/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1626 del 27/10/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2025	139	26	1	01	11	1	03	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	5.103,00
2025	138	27	1	01	11	1	03	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	322,58

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 28/10/2025.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1931

Il 28/10/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1320 del 28/10/2025 con oggetto: **Ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale Ordinario di Pescara pervenuto al Prot. n. 26.848 del 29.09.2025. Opposizione al decreto Ingiuntivo n. 2.504/2025. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio. CIG B8D1C30108.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PICA STEFANIA il 28/10/2025.